

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 15 febbraio 2012 n. 408: Concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda freatica, mediante 2 pozzi, ubicati in Comune di Biella, rinnovata alla Società "Neumag Italy SpA". Pratica n. 224.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del DPGR 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della LR 30 aprile 1996 n. 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società "Autefa Solution Italy S.p.A." (omissis), il rinnovo della concessione per continuare a derivare dalla falda freatica mediante due pozzi esistenti in Comune di Biella (fg. n. 58 - particella n. 61), litri/sec. massimi 0,18 ed un volume massimo annuo di metri cubi 1.078, cui corrisponde una portata media annua di litri/sec 0,03 d'acqua sotterranea, da utilizzare prevalentemente per produzione di beni e servizi e in misura non apprezzabile civile, (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo i disposte dell'art. 24 comma 2, lett. a) del DPGR 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 15 successivi e continui, decorrenti dal 12 luglio 2007, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con DPGR 20 gennaio 1983 n° 722, subordinatamente all'osservanza delle condizioni del disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione 2.285 di Rep del 28.12. 2011

Art.7 – Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Biella, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua. Ai fini del controllo che la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione una quantità d'acqua maggiore di quella concessa, l'Autorità competente potrà imporre in qualunque momento al Concessionario, dietro semplice richiesta della medesima, la verifica e/o la realizzazione dei manufatti di modulazione della portata, ovvero quando si presumano mal funzionamenti. La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde nonché infortuni o intrusioni casuali.

L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od

azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (omissis) Qualora le condizioni del disciplinare non vengano, in tutto od in parte osservate, potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge.

Biella, 8 novembre 2012

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi